



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PLATEATICI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22 dicembre 2025

Indice

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Principi generali
Art. 3	Durata delle concessioni
Art. 4	Compatibilità con il sistema viabilistico
Art. 5	Concessione del plateatico richiesta da più soggetti/attività
Art. 6	Concessione plateatico sugli spazi non antistanti il pubblico esercizio
Art. 7	Diritti di terzi
Art. 8	Orario
Art. 9	Tipologie di arredo ammesse
Art. 10	Modalità di presentazione dell'istanza
Art. 11	Modalità e termini per il rilascio della concessione
Art. 12	Contenuto e limiti dell'atto di concessione
Art. 13	Obblighi del titolare della concessione di plateatico
Art. 14	Subentro nella concessione
Art. 15	Sospensione nell'uso del plateatico
Art. 16	Rinnovo della concessione
Art. 17	Modifica, revoca, sospensione o ridotta fruibilità della concessione
Art. 18	Spese per la concessione
Art. 19	Decorrenza della concessione
Art. 20	Norme transitorie
Art. 21	Rinvio
Art. 22	Abrogazioni

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare il procedimento per il rilascio delle concessioni e le modalità di utilizzo dei plateatici, ovvero di quegli spazi riservati al ristoro all'aperto per il consumo di cibi o bevande somministrati da pubblici esercizi.
2. L'utilizzo del plateatico da parte di titolari di attività di somministrazione di alimenti e/o bevande (titolari di licenza di pubblico esercizio, oppure a seguito dell'avvenuto deposito al Comune della prevista Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi della normativa di settore), di seguito denominata "*pubblico esercizio*", è subordinato all'ottenimento di:
 - a. concessione di suolo pubblico o privato vincolato ad uso pubblico e/o aperto al pubblico transito;
 - b. nulla osta dell'Amministrazione comunale per l'insediamento di un plateatico su area privata, ancorché non aperta al pubblico transito, qualora interferisca con la funzionalità delle aree pubbliche;
3. Per suolo privato aperto al pubblico transito, ai sensi del presente Regolamento, sono ritenute quelle aree private non delimitate in maniera fissa mediante apposita recinzione atta ad inibire l'accesso libero e diretto dalle aree pubbliche.

Art. 2 Principi generali

1. L'uso del plateatico dovrà essere contemplato nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell'art. 5 del Reg. C.E. n. 852/2004 (HACCP).
2. Per ogni pubblico esercizio può essere concessa un'area a plateatico per una superficie massima di mq. 50,00 (cinquanta); l'Amministrazione comunale potrà valutare la concessione di una superficie maggiore, rispetto al limite dei 50,00 mq., a condizione che l'area da concedere sia comunque inferiore al 50% della superficie di somministrazione risultante dal titolo di esercizio dell'attività del titolare del pubblico esercizio. In ogni caso il limite massimo complessivo assentibile non può superare gli 80,00 (ottanta) mq..
3. Sono concedibili a plateatico le aree private asservite a parcheggio, non vincolate ad uso pubblico, a condizione che la superficie asservita a parcheggio non sia ridotta sotto la dimensione minima prevista dalla vigente normativa in materia; l'eventuale redistribuzione delle aree asservite a standard dovrà essere approvata dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento.
4. Non sono concedibili a plateatico aree a standard primario vincolate ad uso pubblico di parcheggio; diversamente potrà essere concessa a plateatico l'area a standard primario vincolata a verde pubblico a condizione che tale standard di verde non sia ridotto sotto la dimensione minima prevista dalla vigente normativa in materia
5. Non sono concedibili a plateatico aree aventi profondità inferiore a m. 1,00, considerata come dimensione minima per l'allestimento di arredi idonei ad ospitare persone.
6. I plateatici non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, comunali o comunque autorizzati.
7. I plateatici devono risultare conformi alla normativa sulle barriere architettoniche per l'accessibilità di soggetti diversamente abili.
8. Sulle piazze o piazzali pubblici il Comune può a sua discrezionalità delimitare lo spazio oggetto della concessione a mezzo di apposite "borchie" (o con altri mezzi) forniti dal Comune. Le spese per la fornitura, per la posa ed per eventuali spostamenti di tali "borchie" saranno a carico del concessionario. Nelle rimanenti aree pubbliche potranno essere adottate le medesime misure, qualora sia ritenuto utile dall'Amministrazione o qualora se ne ravvisi la necessità per esigenze di controllo.

9. Non sono ammesse richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con i vigenti regolamenti comunali, con principi di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico, della pubblica tranquillità.

Art. 3 Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni è stabilita in massimo 12 (dodici) mesi.
2. I plateatici richiesti per la prima volta vengono concessi, qualora ne ricorrano i presupposti, per un periodo di 6 (sei) mesi in via sperimentale. Se in tale periodo l'operatività del plateatico non si rivela incompatibile col contesto urbano ed abitativo e qualora non siano state rilevate situazioni di disturbo alla quiete pubblica o alla pubblica sicurezza, il plateatico potrà essere rinnovato d'ufficio con procedura semplificata per i successivi 6 (sei) mesi. Gli eventuali successivi rinnovi vengono rilasciati con le modalità disposte dal vigente regolamento e per la durata di 12 (dodici) mesi.
Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di revocare in ogni momento la concessione o di sottoporla a limitazioni qualora il plateatico sia fonte di disturbo alla quiete pubblica o di intralcio alla circolazione viabilistica o pedonale.
3. Il plateatico su suolo pubblico viene concesso per tutto l'arco dell'anno, qualora non sia stato richiesto un periodo più limitato, o qualora l'Amministrazione non ravvisi la necessità di un periodo più limitato.
4. Il plateatico può essere richiesto anche per il solo periodo estivo, fissato dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno.

Art. 4 Compatibilità con il sistema viabilistico

1. I plateatici di nuova istituzione non possono installarsi in tutto o in parte in area separata da attraversamento stradale rispetto all'immobile in cui si trova il pubblico esercizio, ad eccezione di strade pedonali, ciclabili, a fondo cieco.
2. Il concessionario dovrà sottoscrivere, prima del ritiro della concessione, un'attestazione con cui si assume ogni responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, degli avventori e di terzi.
3. I plateatici già esistenti possono essere richiesti e concessi nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
4. In prossimità di intersezioni viarie, i plateatici devono essere collocati ad una distanza non inferiore a metri 5 dalle intersezioni stesse e non devono essere di ostacolo alla visibilità di sicurezza. In nessun caso può essere impedita o limitata la vista di eventuali impianti semaforici o della segnaletica verticale od orizzontale.
5. I plateatici non possono essere collocati ad una distanza inferiore a m. 3 da fermata di mezzi di trasporto pubblici e dal margine di passi carrabili, e a m. 1 dal bordo delle aiuole.
6. L'occupazione di marciapiedi ad uso plateatico può essere concessa in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona di circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri, ad eccezione delle deroghe consentite dall'art. 20 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada), fatta salva una diversa soluzione che sia idonea a garantire maggiormente il passaggio pedonale.

Art. 5 Concessione del plateatico richiesta da più soggetti/attività

1. Nel caso più ditte richiedano una stessa area pubblica ad uso plateatico, il Comune, fatta salva la possibilità di non concederla, può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare

il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse.

2. Qualora non sia possibile concludere con gli interessati l'accordo di cui sopra, il Comune può emanare comunque il provvedimento, comparando l'interesse pubblico con quello dei privati, tenuto conto dei criteri di seguito descritti, in ordine di priorità:
 - vicinanza degli esercizi rispetto alla superficie richiesta;
 - miglior inserimento nel contesto, che sia tale da garantire il minor impatto con l'ambiente circostante;
 - precedente maggior periodo di esercizio dell'attività commerciale da parte dei richiedenti;
 - ogni altro elemento che sarà ritenuto utile, opportunamente motivato.

Art. 6 Concessione del plateatico sugli spazi non antistanti il pubblico esercizio

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con plateatico vengono di norma rilasciate solo sugli spazi antistanti il pubblico esercizio richiedente; l'area di occupazione dovrà corrispondere alla proiezione del fronte dell'unità immobiliare in cui è ubicato il pubblico esercizio, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. In via eccezionale, e fatti salvi i diritti dei terzi, potranno essere valutate le richieste di occupazione di suolo pubblico e di suolo privato aperto al pubblico anche su spazi non antistanti il pubblico esercizio richiedente, sempreché siano confinanti o adiacenti allo stesso, purché collegati all'esercizio mediante ingressi secondari, nel rispetto delle norme che disciplinano la sorvegliabilità.
3. Nel caso in cui l'occupazione si estenda davanti ad immobile ad uso residenziale, il richiedente dovrà comprovare di aver adottato misure idonee per informare tutti i residenti ancorché non proprietari, o l'amministratore dove presente, in modo che gli stessi possano esercitare i propri diritti.
4. Qualora nei locali antistanti gli spazi confinanti o adiacenti concessi venga successivamente ad insediarsi un altro pubblico esercizio che faccia richiesta di plateatico, o un'attività commerciale, artigianale o di servizi con vetrine allestite, il concessionario su apposito ordine del Comune rimuoverà, nei tempi dallo stesso prescritti, l'occupazione degli spazi antistanti la nuova attività, anche al solo fine di evitare confusione nella clientela.
5. Qualora ad un pubblico esercizio sia stata rilasciata una concessione per l'occupazione di suolo pubblico su uno spazio non antistante lo stesso ed il medesimo spazio venga richiesto da altri pubblici esercizi, anch'essi non antistanti la predetta area, al termine della scadenza della concessione rilasciata al primo esercizio si valuteranno le domande pervenute, alla stregua dei criteri elencati nel precedente articolo.

Art. 7 Diritti di terzi

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse dovranno rispondere di ogni molestia o danno derivante dall'occupazione.
2. I concessionari saranno ritenuti unici responsabili degli eventuali danni arrecati a persone e/o cose derivanti sia direttamente che indirettamente dall'esercizio dell'attività, che faranno carico

esclusivamente e totalmente al concessionario. L'Amministrazione comunale rimane sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 8 Orario

1. L'utilizzo del plateatico è consentito nel rispetto dei limiti di emissione sonora assegnati dal Piano di Classificazione Acustica comunale per la zona di appartenenza, entro e non oltre l'orario di apertura del pubblico esercizio e comunque non oltre le 23,00.
2. All'orario di chiusura del pubblico esercizio gli arredi potranno rimanere collocati sull'area concessa ad uso plateatico, ma non accatastati. Nel caso in cui vengano rilevati problemi di ordine pubblico o di viabilità, gli arredi dovranno essere portati all'interno dei locali o accatastati sullo stesso plateatico, rispettando le norme di decoro e di sicurezza.
3. E' facoltà dell'Amministrazione comunale introdurre nel provvedimento di concessione limitazioni all'utilizzo del plateatico che prevedano un orario inferiore rispetto a quello di apertura del pubblico esercizio, prevedendo anche la contestuale rimozione degli arredi, qualora dall'uso del plateatico derivi una situazione di disturbo alla quiete pubblica accertata dagli organi competenti. In tal caso, l'orario di utilizzo del plateatico sarà ridotto alle ore 22.00. Nel caso in cui venga comprovata l'impossibilità di ritirare gli arredi in appositi locali, gli stessi potranno essere accatastati all'interno dell'area concessa ed assicurati con mezzi idonei, rispettando le norme di decoro e di sicurezza. Qualora, nonostante la riduzione dell'orario, non venga meno la situazione di disturbo accertata dagli organi competenti, si applicano le seguenti disposizioni:
 - sospensione della concessione per giorni 5 consecutivi, al primo accertamento;
 - sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi, se nonostante la precedente sospensione si verificano nuovamente situazioni di disturbo, accertate dagli organi competenti;
 - revoca della concessione e rimozione immediata della struttura, nel caso tali situazioni di disturbo accertate dagli organi competenti continuino a persistere.
4. Sull'area di suolo pubblico e suolo privato aperto al pubblico adibito a plateatico è consentita l'effettuazione di intrattenimenti, eventi musicali in forma acustica e l'utilizzo di apparecchi amplificatori del suono (TV, radio, ecc.) qualora autorizzati con separato provvedimento ai sensi della vigente normativa in materia. I titolari dei pubblici esercizi dovranno adottare ogni misura necessaria finalizzata ad assicurare che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore, nonché prodotto dagli avventori non costituisca fonte di inquinamento acustico ed assicurare un adeguato servizio di vigilanza al fine di contenere il disturbo alla popolazione residente. La reiterata violazione delle prescrizioni potrà comportare limitazioni all'orario o inibizione dell'utilizzo del plateatico stesso mediante provvedimento dell'Amministrazione comunale.

Art. 9 Tipologie di arredo ammesse

1. Gli elementi di arredo dei plateatici devono essere conformi alle indicazioni di cui ai successivi commi.
2. Sono ammesse le seguenti tipologie di arredo, quali:
 - a) tavoli e sedute:** tavoli e sedute devono essere di fattura semplice, coordinati tra loro e realizzati con materiali adeguati al contesto. Particolari criteri possono essere dettati per ambiti urbani coerenti, con esercizi fortemente caratterizzanti (osterie, ristoranti tipici, ...);

b) tovaglie e cuscini: è vietato l'utilizzo di tessuti con colori sgargianti ed eccessivamente contrastanti;

c) elementi di copertura: sono consentite coperture con ombrelloni o tende, la cui proiezione deve ricadere all'interno dell'area concessa. Al solo fine di garantire un'adeguata ombreggiatura dell'area in concessione per rendere utilizzabile il plateatico in tutte le ore del giorno;

d) chiusure verticali: non è consentito l'utilizzo di chiusure (frontali o laterali) del plateatico e di elementi di delimitazione dello stesso.

e) paletti dissuasori: qualora il plateatico occupi o confini direttamente con la sede stradale è ammissibile, solo in caso di concessioni annuali, sui lati prospicienti la carreggiata, la posa di paletti dissuasori di sosta o altri elementi di delimitazione che siano coerenti con il contesto ove è inserito il plateatico, della tipologia approvata e conforme alla normativa di settore.

f) fioriere: l'utilizzo di fioriere è consentito, qualora la superficie disponibile lo renda possibile, nel rispetto delle previsioni del Codice della strada. Nel caso di ambiti assoggettati a vincolo, deve essere acquisito il parere favorevole della Soprintendenza. Le fioriere, qualora ammissibili, potranno essere concesse a condizione che:

- siano posizionate all'interno dello spazio concesso ad uso plateatico;
- se installate sulla carreggiata stradale, corrispondano ai modelli approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 180 del 10° Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni.

Qualora a seguito di segnalazioni o rilievi anche fotografici, venga accertata la cattiva manutenzione delle fioriere, gli Uffici comunali competenti invieranno un atto di diffida, assegnando un termine per provvedere alla manutenzione delle fioriere e delle essenze in esse contenute; in caso di mancata osservanza, sarà inviata successiva ordinanza di rimozione, con previsione di esecuzione d'ufficio, e con l'addebito delle spese a carico del concessionario.

h) pedane: è ammesso l'uso di pedane mobili e di eventuali elementi divisorii solo nei casi di comprovata necessità e previo parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Locale.

i) elementi complementari: è ammesso il posizionamento di posacenere, di cestini getta rifiuti e di porta-listino, che presentino forme semplici e coerenti all'arredo, da collocare all'interno del plateatico e da ritirare alla chiusura giornaliera; è consentito l'utilizzo di raffreddatori d'aria con atomizzatori d'acqua nel periodo estivo e di riscaldatori elettrici nel periodo invernale, che dovranno essere adeguatamente fissati per sicurezza degli utilizzatori.

3. Su tutti gli arredi e sulle coperture è vietata qualsiasi forma di pubblicità, fatta salva la possibilità di riportare il nome che contraddistingue l'insegna del pubblico esercizio. E' inoltre vietato l'utilizzo di tipologie diverse dello stesso elemento all'interno di un medesimo plateatico o di tipologie diverse dello stesso elemento presente su altro plateatico insistente sulla medesima area pubblica.
4. Altri elementi di arredo non menzionati ai commi precedenti potranno essere ammessi in via straordinaria con deliberazione della Giunta Comunale, previa acquisizione del parere favorevole di eventuali altri organi ed Enti competenti (Soprintendenza, Vigili del Fuoco, Patrimonio, Comando di Polizia Locale e Sportello Unico Attività Produttive, ecc.).
5. Sono ammesse deroghe per progetti speciali, dove l'intervento si possa ritenere migliorativo in relazione all'assetto di un'intera via, di una piazza o comunque di un contesto unitario, da sottoporre al parere vincolante dell'Amministrazione, previa valutazione tecnica degli Enti e

settori competenti per materia. Sugli stessi dovrà essere comunque acquisito preventivamente il parere favorevole della Soprintendenza se ricadenti area soggetta a tutela paesaggistica.

6. In caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 10 giorni tutti gli arredi, ad eccezione di pedane, tende, paletti e fioriere, qualora ammessi, devono essere rimossi. Nel caso di inutilizzo del plateatico per 30 giorni consecutivi, dovranno essere rimossi tutti gli arredi senza eccezione alcuna, ad esclusione delle tende.
7. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 7 e nell'art. 8 comma 2, gli arredi vanno ritirati qualora si verifichino problemi di sicurezza pubblica. In tali casi, laddove gli eventi siano prevedibili, il Comune adotta apposita ordinanza di sgombero, resta salvo l'obbligo del gestore di provvedervi in casi di emergenza.

Art. 10 Modalità di presentazione dell'istanza

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù pubblica deve farne richiesta al Comune per ottenere la concessione, utilizzando il modello predisposto dagli uffici comunali preposti.
2. Nella domanda per ottenere la concessione di suolo pubblico o di suolo privato aperto al pubblico transito, redatta in bollo, devono essere riportati:
 - le generalità, la residenza anagrafica ed il codice fiscale del richiedente che compila l'istanza nella qualità di titolare di ditta individuale, oppure quale di legale rappresentante (o altro idoneo titolo ex Codice Civile) della Società che conduce direttamente il pubblico esercizio;
 - la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché la sede di esercizio dell'attività, se diversa dalla sede legale, della Società che conduce/gestisce direttamente il pubblico esercizio;
 - l'indirizzo di recapito della corrispondenza, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede legale;
 - l'individuazione dell'area prescelta;
 - lo spazio da occupare espresso in mq.;
 - la tipologia degli arredi utilizzati per l'occupazione;
 - una dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti legittimanti l'attività da svolgersi su suolo pubblico.
3. La domanda dovrà riportare la dichiarazione di :
 - aver preso visione e di sottostare a tutti gli obblighi e alle condizioni riportate nel presente regolamento;
 - accettare le eventuali condizioni che l'Amministrazione comunale dovesse prescrivere a salvaguardia e tutela di terzi e della proprietà comunale;
 - aver contemplato nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell'art. 5 del reg. C.E. n. 852/2004 (HACCP) l'uso del plateatico e delle operazioni di somministrazione bevande e/o pasti, di pulizia e di sanificazione;
 - assicurare la disponibilità di WC mantenuti in stato di efficienza e pulizia, prevedendo verifiche frequenti ed accurate dello stato di pulizia dei servizi igienici;
 - assicurare la pulizia serale delle parti scoperte al fine di contrastare la moltiplicazione di parassiti.
4. La domanda di concessione deve essere, inoltre, corredata da una relazione illustrativa, dalla planimetria dell'area richiesta in concessione, quotata e completa di tutti gli elementi presenti,

possibilmente anche su supporto informatico, e dalla documentazione richiesta dall'Ufficio comunale competente, indicata in appositi moduli predisposti dallo stesso

5. Nelle domande di concessione di suolo privato aperto al pubblico transito, il richiedente deve allegare alla domanda il consenso all'occupazione da parte del proprietario del suolo o di ogni singolo condomino o dell'amministratore del condominio a nome dei proprietari del suolo, rilasciato nelle forme previste per legge.
6. All'atto della presentazione delle domande per una nuova apertura, di subentro, di rinnovo, di modifica della superficie o di modifica dell'orario o anche solo del periodo di utilizzo del plateatico, deve essere allegata la ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria, determinati dall'Amministrazione con apposito separato provvedimento.
7. Eventuali aggiornamenti delle tariffe, anche ai sensi dei necessari adeguamenti ISTAT, saranno determinati con apposito provvedimento dall'Amministrazione comunale che provvederà alla sua pubblicazione con le modalità di legge.

Art. 11 Modalità e termini per il rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione o di diniego viene emesso dall'ufficio comunale competente nei tempi strettamente necessari all'istruttoria della domanda e, comunque, nel termine massimo di 30 giorni.
2. I predetti termini sono interrotti da eventuali richieste di integrazione della documentazione inoltrate dagli uffici e ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti mancanti. Qualora entro il termine di 90 giorni dalla richiesta di integrazione, o altro termine disposto dalla richiesta integrazioni, non pervenga all'ufficio comunale competente la relativa documentazione, la domanda verrà archiviata.
3. Il termine di cui al precedente comma 2, viene, inoltre, interrotto qualora sia necessario acquisire il parere di altri Enti o Autorità, e ricomincerà a decorrere dalla data di ricevimento del parere richiesto.

Art. 12 Contenuto e limiti dell'atto di concessione

1. La concessione è personale ed è, conseguentemente, vietato il trasferimento o la cessione a terzi; è valida esclusivamente per la durata, per la superficie, per l'utilizzo e per gli arredi in essa specificati.
2. In particolare nell'atto dovranno essere stabiliti necessariamente:
 - gli elementi identificativi del concessionario, persona fisica titolare di ditta individuale o legale rappresentante di soggetto giuridico, così come stabilito dall'art. 10 comma 2 del presente Regolamento, compresi codice fiscale e/o partita IVA e indirizzo di recapito se diverso dalla residenza;
 - gli elementi identificativi della domanda;
 - la durata, ai sensi dell'art. 3;
 - l'indicazione della tariffa relativamente alla zona di occupazione, l'importo complessivo dovuto e l'attestazione di avvenuto pagamento;
 - gli elementi atti a determinare le modalità di occupazione;
 - l'attività svolta.

3. Alla Concessione dovrà essere allegata idonea planimetria in scala adeguata, debitamente quotata, relativa all'area concessa per l'installazione del plateatico.

Art. 13 Obblighi del titolare della concessione di plateatico

1. Il titolare della concessione deve rispettare tutte le indicazioni contenute nella concessione ed in particolare:
 - occupare il suolo pubblico esclusivamente con gli arredi indicati in concessione rispettando i limiti eventualmente posti con le borchie e svolgervi solo le attività in essa esplicitate;
 - assumere le spese per la posa delle borchie dove previste, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 8);
 - segnalare eventuali danneggiamenti delle borchie che saranno sostituite con spese a carico del titolare della concessione;
 - provvedere a propria cura e spese alla data di cessazione dell'occupazione per scadenza, per rinuncia, per revoca o decadenza, ad eseguire tutti i lavori necessari per il ripristino dello spazio occupato, che dovrà essere restituito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento del rilascio della stessa, fatto salvo il ripristino della segnaletica stradale orizzontale. Qualora ciò non avvenga, l'Amministrazione comunale procede d'ufficio alla rimozione, con addebito di spese a carico del concessionario inadempiente. Per ogni giorno di ritardo nello sgombero e nel ripristino del suolo pubblico potrà essere addebitata all'inadempiente a titolo di penale la somma di €uro 50,00, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori;
 - disporre le strutture sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti;
 - in caso di necessità, richiedere autorizzazione all'Amministrazione comunale per ogni modifica alle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al titolare della concessione;
 - mantenere puliti, ordinati e curati gli spazi concessi e gli arredi con i quali è consentito l'utilizzo dell'area, con particolare riguardo ai fiori o alle piante poste nelle fioriere, qualora autorizzate, che dovranno essere costantemente tenute nelle migliori condizioni, pena la revoca della concessione relativa alla posa delle fioriere o, nei casi più gravi, del plateatico;
 - conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
 - rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico e adottare tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 - comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche, della ragione sociale, o altri dati richiesti dagli uffici;
 - conservare l'originale del provvedimento di concessione a disposizione dei soggetti preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi.
2. Trenta giorni prima della scadenza della concessione, il concessionario, se interessato a proseguire l'occupazione, deve presentare una richiesta di occupazione che autocertifichi il mantenimento delle strutture e caratteristiche strettamente autorizzate, secondo l'apposito modello predisposto dall'ufficio competente e le modalità previste dall'art. 17.
3. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù pubblica non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti all'attività svolta dai medesimi sulle aree stesse.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, il titolare della concessione assume ogni responsabilità, nei casi previsti dalla legge, per eventuali danni al Comune o a terzi derivanti dall'occupazione o dall'attività esercitata.

Art. 14 Subentro nella concessione

1. Nel caso in cui si verifichi il trasferimento di titolarità di pubblico esercizio al quale è collegata una concessione di utilizzo di area pubblica o di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nel caso intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita nuova istanza, atta ad ottenere il subentro nella concessione, all'ufficio comunale competente con le modalità di cui all'art. 10, allegando l'originale della concessione rilasciata al cedente.
2. Il competente ufficio comunale provvederà all'esame preventivo dell'istanza e alla eventuale richiesta dei pareri di competenza di altri uffici. Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvederà al rilascio della concessione alle medesime condizioni e secondo la medesima scadenza di quella rilasciata al precedente concessionario.
3. Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti dalla citata normativa relativa ai pubblici esercizi, potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nell'atto di concessione del cedente, fino all'emissione dell'atto formale di subingresso.

Art. 15 Sospensione nell'uso del plateatico

1. Il titolare del pubblico esercizio, per comprovati motivi, può richiedere la sospensione temporanea dell'uso del plateatico.
2. Nel periodo di sospensione, la superficie oggetto di concessione deve essere sgomberata da ogni elemento di arredo. Nel caso di motivata sospensione dell'uso del plateatico da parte del richiedente o nel caso di sospensione dell'uso per esigenze del Comune, il termine di scadenza della concessione potrà essere prorogato per il periodo di inutilizzo del plateatico, previo rilascio di apposito provvedimento comunale.

Art. 16 Rinnovo della concessione

1. Se non sussistono motivi ostativi di pubblico interesse o altri gravi motivi accertati, la concessione può essere rinnovata alla scadenza, come previsto dall'art. 3 comma 2, previa presentazione di una richiesta di occupazione che autocertifichi il mantenimento delle strutture e caratteristiche strettamente autorizzate, secondo l'apposito modello predisposto dall'ufficio competente, da inoltrare almeno 30 giorni prima della scadenza. Tale richiesta deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:
 - persistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento;
 - attestazione della completa conformità del plateatico a quello precedentemente concesso, nonché la sua conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento, mediante presentazione di idonea documentazione fotografica;

- attestazione avvenuto regolare pagamento del canone dovuto; in caso contrario non verrà rinnovato l'uso del plateatico, fino ad assolvimento del debito.

Art. 17 Modifica, revoca, sospensione o ridotta fruibilità della concessione

1. L'ufficio competente al rilascio, con provvedimento motivato, può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata, ovvero può imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico, che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Qualora, ai sensi del comma precedente, la concessione venga sospesa per un periodo inferiore a 30 giorni, il titolare non può vantare alcun diritto al rimborso o alla riduzione del canone; se la concessione viene revocata o viene sospesa per un periodo superiore ai 30 giorni, per motivate esigenze del Comune, il titolare ha diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone limitatamente al periodo non usufruito.
3. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione dell'occupazione per limitati periodi di tempo in occasione di fiere, mercati, manifestazioni od altro, il concessionario deve lasciare libero il suolo pubblico su semplice richiesta del Comune, trasmessa entro 30 giorni, salvo casi di comprovata urgenza, per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzi di sorta. In caso di inerzia dell'interessato vi provvederà il Comune con l'ausilio della Polizia Locale e addebito delle relative spese alla parte inadempiente.
4. Nel caso in cui venga installato un cantiere edile privato o pubblico sulla medesima area concessa ad uso plateatico, dovrà esserne data comunicazione al titolare del pubblico esercizio e all'ufficio competente al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico con plateatici almeno 30 giorni prima; il pagamento del canone verrà sospeso fino alla conclusione del cantiere. Se il cantiere è collocato nelle immediate vicinanze impedendo in tutto o in parte la fruizione del plateatico del pubblico esercizio per un periodo superiore a 30 giorni, il pagamento del canone potrà essere ridotto o sospeso, su richiesta motivata e previo suo accoglimento dal Comune, con formale atto di assenso alla riduzione e/o sospensione del canone.

Art. 18 Spese per la concessione

1. Le spese per imposte, tasse, diritti e qualsiasi altra spesa inerente e conseguente al rilascio dell'atto di concessione sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.

Art. 19 Decorrenza della concessione

1. Gli effetti della concessione e la sua durata decorrono dalla data di rilascio della medesima, fatte salve diverse indicazioni contenute nell'atto concessione stessa, nonché quanto previsto dall'articolo n. 14 in materia di subingresso.

Art. 20 Norme transitorie

1. Le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento mantengono validità fino alla data di scadenza indicata nell'atto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle disposizioni del vigente regolamento.
2. In caso di subingresso, di modifica della superficie e di integrazione con nuovi elementi di arredo si applicheranno le norme del presente Regolamento.

Art. 21 Rinvio

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento (sanzioni, ...) si fa riferimento al vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali.

Art. 22 Abrogazioni

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le altre norme regolamentari comunali incompatibili.